

Proposta del Servizio Affari Generali e Legali N° 551 del 01 Dicembre 2016.

*Deliberazione del Commissario Straordinario*

n° 476 del 05 DIC. 2016

**Oggetto:** Presa d'atto conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, ai Dottori Fancello Michela e Mereu Mauro della durata di un anno (rinnovabile), per esperti dell'area sistemi informativi a supporto dell'attività di collaudo dell'appalto Sisar e dei sistemi informativi a supporto delle attività di collaudo dell'appalto Sisar e dei sistemi informativi aziendali (ai sensi della determinazione del direttore generale della Sanità n. 46 del 27/01/2016).

*Su proposta del Direttore Servizio Affari Generali e Legali*

**VISTA** l'indizione del bando pubblico per il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di un anno (rinnovabile), per esperti dell'area sistemi informativi a supporto delle attività di collaudo dell'appalto Sisar e dei sistemi informativi aziendali (ai sensi della determinazione del direttore generale della Sanità n. 46 del 27/01/2016);

**VISTA** la Determinazione n. 1067 del 19/10/2016 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice, che la stessa Commissione in data 27/10/2016 si è riunita (redando verbale n. 1) per gli adempimenti preliminari tra cui la verifica di non incompatibilità dei componenti della Commissione;

**VISTA** la Determinazione n. 1119 del 07/11/2016 sulla presa d'atto del verbale (n. 2) del colloquio del 03/11/2016 in cui la Commissione Esaminatrice ha provveduto alla valutazione dei titoli e l'esame attraverso colloquio dei Candidati presenti (n. 3 candidati);

**RITENUTO**, in base all'ordine di punteggio dell'elenco candidati idonei, di conferire l'incarico alla Dott.ssa Fancello Michela, nata a Baunei il 14/08/1981, e al Dott. Mereu Mauro, nato a Lanusei il 26/07/1980 per i titoli presentati e per l'esito del colloquio;

**VISTO** gli schemi di convenzione che disciplinano il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra l'Azienda e i candidati selezionati;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 46 del 27/01/2016;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 356 del 22.9.2015 (come modificata con la deliberazione n. 33 del 03.02.2016) con la quale è stato approvato il programma di rientro dei costi per lavoro flessibile a valere sui fondi del bilancio ordinario;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 19.02.2016 con la quale è stato approvato il Piano di rientro aziendale per l'anno 2016;

**DATO** atto che il Direttore amministrativo attesta che la spesa per le predette convenzioni risulta conforme sia al piano di rientro aziendale, sia con il programma di rientro dei costi per lavoro flessibile a valere sui fondi del bilancio ordinario;

**CONSIDERATO** che, come risulta dai dati del CE secondo trimestre 2016, l'azione dell'Azienda è risultata conforme agli obblighi e agli obiettivi assunti con il piano di rientro e con il piano di rientro della spesa per il lavoro flessibile e con i limiti della spesa per il personale;

**VISTO** l'art. 9 della legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, avente ad oggetto "norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012" che prevede l'adeguamento organizzativo ed il commissariamento delle aziende sanitarie;

**VISTO** l'art. 16, comma 4, della legge Regionale del 27 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale) che ha disposto la proroga del commissariamento delle Aziende sanitarie fino al 31.12.2016;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale alla dott. ssa Grazia Cattina è stato prorogato l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Lanusei fino al 31 dicembre 2016;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 351 del 14.9.2016 con la quale al dott. Giovanni Deiana è stato prorogato l'incarico di Direttore Amministrativo f.f. fino al 31 dicembre 2016;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 352 del 16.9.2016 con la quale al dott. Bruno Pilia è stato prorogato l'incarico di Direttore Sanitario f.f. fino al 31 dicembre 2016;

**VISTO** l'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 552, recante "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che disciplina l'organizzazione delle Unità sanitarie locali;

**VISTO** l'art. 9 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5", che detta norme generali di organizzazione delle Asl;

**VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

**SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa

**DI APPROVARE** gli schema di convenzione che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**DI CONFERIRE** l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai Dottori Fancello Michela e Mereu Mauro da destinare all'Area Sistemi Informativi a supporto delle attività di collaudo dell'appalto Sisar e dei sistemi informativi Aziendali (ai sensi della Det. N. 46 del 27/01/2016), con decorrenza dal 19/12/2016 per un anno eventualmente prorogabili per un altro anno e comunque fino all'atto finale della Regione del Collaudo Sisar;

**DI FARE FRONTE** alla relativa spesa presunta di € 66.000,00 onnicomprensiva, con i fondi di cui allo specifico budget anno 2016 "Ruolo Professionale Co. Co. Co." da imputare sui conti A506030106 (competenze), A506030107(oneri), A506030115 (irap);

**DI INCARICARE** dell'esecuzione della presente il Servizio Affari Generali e Legali ed il Servizio del Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'Estensore  
Dr.ssa Loredana Piras

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Antonio Mario Loi

IL Direttore Sanitario f.f.

Dr. Bruno Pilia



Il Direttore Amministrativo f.f.

Dr. Giovanni Deiana



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Grazia Cattina



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

**05 DIC. 2016**



Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).



Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2016/ 26320 Lanusei, li **05 DIC. 2016**

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio

**Oggetto: CONVENZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, DELLA DURATA DI UN ANNO (RINNOVABILE), PER ESPERTI DELL'AREA SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COLLAUDO DELL'APPALTO SISAR E DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA' N. 46 DEL 27/01/2016).**

L'anno duemilasedici addì DUE del mese di DICEMBRE presso L'Azienda A.S.L . n° 4 di LANUSEI,

#### **TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei in persona del Dr.ssa Grazia Cattina nella sua qualità di Commissario Straordinario, nata ad Ozieri il 17/10/1960, domiciliata per la carica presso la sede Legale dell'Azienda sita in via Piscinas n° 5 , con partita IVA 00978060911 ai sensi e per gli effetti della D:G:R: n° 51/2 del 20/12/2014;

#### **E**

La Dottoressa Fancello Michela con Laurea Magistrale in Tecnologie Informatiche, nata a Baunei (OG) il 14/08/1981, residente in Capoterra, in Via Carlo A. Dalla Chiesa n. 18, con codice fiscale \_\_\_\_\_;

#### **PREMESSO**

- Che l'Azienda A.S.L n° 4 di Lanusei ha la necessità di ottenere la collaborazione coordinata e continuativa , della durata di un anno (rinnovabile fino alla fine del Collaudo Sisar) di un Informatico con Laurea Magistrale orientativamente per 30 ore settimanali;
- Che in seguito all'indizione del bando pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per un Laureato in Informatica Magistrale con esperienza e competenze di progettazione, gestione, sviluppo e integrazione sistemi informativi, gestione progetti ICT, analisi e specifica di requisiti software e sistemi e conoscenza della metodologia Project Management la Dr.ssa Fancello Michela è risultata IDONEA conseguendo il punteggio più alto rispetto agli altri Candidati partecipanti;

**Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:**

**art.1**

**Conferimento incarico**

Il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale n° 4, Dr.ssa Grazia Cattina conferisce l'incarico di una consulenza libero professionale presso il Servizio di Programmazione e controllo dei Sistemi Informativi alla Dott.ssa Fancello Michela Dottoressa Magistrale in Tecnologie Informatiche.

**ART.2**

**Modalità di svolgimento della collaborazione**

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell'Azienda, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. L'Azienda si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Azienda, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda.
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

**ART.3**

**Obblighi di riservatezza**

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART.4**

##### **Decorrenza e durata dell'incarico**

Il presente contratto decorre dal 19/12/2016 e fino al **19/12/2017** (rinnovabile per un altro anno non oltre la fine del collaudo Sisar), orientativamente per 30 ore settimanali e il Collaboratore dovrà garantire almeno n. 220 accessi all'anno;

Il Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo, Dott. Diego Cabitza, redige una relazione trimestrale sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.

L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.

#### **ART.5**

##### **Compenso**

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, l'Azienda corrisponderà al collaboratore un compenso annuo sino ad un massimo lordo onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Azienda di Euro 33.000,00. Il compenso verrà erogato mensilmente in dodicesimi.

2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è quindi subordinata alla valutazione positiva che il coordinatore e supervisore avrà espresso nei modi e nei tempi previsti all'art.4, nonché ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

#### **ART.6**

##### **Rimborso delle spese di trasferta**

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dall'ambito dell'Azienda, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi con le stesse modalità di rimborso previste dalla normativa vigente per il personale dipendente.

#### **ART.7**

##### **Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione**

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- D. Lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
- Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- in caso infortunio, fino a guarigione ;
- in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.

3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

4. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico.

## **ART.8**

### **Estinzione del contratto**

1.L'Ente e il collaboratore possono a propria discrezione e senza alcun vincolo recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

2. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

3.Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

In ogni caso il contratto si considera concluso entro 45 giorni dall'atto finale del Collaudo Sisar certificato dalla Regione, al fine di garantire il passaggio di consegne sulle delle attività gestite evitando pregiudizi per l'Azienda.

Inoltre, la presente convenzione potrà essere estinta anticipatamente, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo da parte della ASL n. 4 di Lanusei, senza che nulla sia dovuto, a titolo di risarcimento danni, al professionista convenzionato. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice Civile, ivi comprese le cause di cessazione del rapporto di lavoro;

#### **ART. 9 Diritti sindacali**

1.I collaboratori usufruiscono degli stessi diritti sindacali, in quanto compatibili ed esercitabili, del personale dipendente.

2.L'esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità disposte dal contratto decentrato per il personale dipendente.

3.Viene messa a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS..

#### **ART. 10 Controversie inerenti al contratto**

Per ogni controversia inerente il presente contratto si elegge competente il Tribunale di Lanusei;

#### **art. 11 Registrazione convenzione**

La presente convenzione verrà registrata limitatamente in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente;

Letto, firmato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario  
Dr.ssa Cattina Grazia

La Dott.ssa  
Fancello Michela





**Oggetto: CONVENZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, DELLA DURATA DI UN ANNO (RINNOVABILE), PER ESPERTI DELL'AREA SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COLLAUDO DELL'APPALTO SISAR E DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA' N. 46 DEL 27/01/2016).**

L'anno duemilasedici addi DUE del mese di DICEMBRE presso L'Azienda A.S.L. n° 4 di LANUSEI,

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei in persona del Dr.ssa Grazia Cattina nella sua qualità di Commissario Straordinario, nata ad Ozieri il 17/10/1960, domiciliata per la carica presso la sede Legale dell'Azienda sita in via Piscinas n° 5, con partita IVA 00978060911 ai sensi e per gli effetti della D:G:R: n° 51/2 del 20/12/2014;

#### E

Il Dottore Mereu Mauro con Laurea Magistrale in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, nato a Lanusei (OG) il 26/07/1980, residente in Capoterra, in Via Carlo A. Dalla Chiesa n. 18, con codice fiscale \_\_\_\_\_;

#### PREMESSO

- Che l'Azienda A.S.L n° 4 di Lanusei ha la necessità di ottenere la collaborazione coordinata e continuativa, della durata di un anno (rinnovabile fino alla fine del Collaudo Sisar) di un Informatico con Laurea Magistrale orientativamente per 30 ore settimanali;
- Che in seguito all'indizione del bando pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per un Laureato in Informatica Magistrale con esperienza e competenze di progettazione, gestione, sviluppo e integrazione sistemi informativi, gestione progetti ICT, analisi e specifica di requisiti software e sistemi e conoscenza della metodologia Project Management il Dott. Mereu Mauro è risultato IDONEO conseguendo il punteggio più alto rispetto agli altri Candidati partecipanti;

**Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:**

**art.1**

**Conferimento incarico**

Il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale n° 4, Dr.ssa Grazia Cattina conferisce l'incarico di una consulenza libero professionale presso il Servizio di Programmazione e controllo dei Sistemi Informativi alla Dott. Mereu Mauro Dottore Magistrale in Tecnologie Informatiche.

**ART.2**

**Modalità di svolgimento della collaborazione**

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell'Azienda, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. L'Azienda si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Azienda, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda.
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

**ART.3**

**Obblighi di riservatezza**

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART.4**

##### **Decorrenza e durata dell'incarico**

Il presente contratto decorre dal 19/12/2016 e fino al **19/12/2017** (rinnovabile per un altro anno non oltre la fine del collaudo Sisar), orientativamente per 30 ore settimanali e il Collaboratore dovrà garantire almeno n. 220 accessi all'anno;

Il Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo, Dott. Diego Cabitza, redige una relazione trimestrale sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.

L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.

#### **ART.5**

##### **Compenso**

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, l'Azienda corrisponderà al collaboratore un compenso annuo sino ad un massimo lordo onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Azienda di Euro 33.000,00. Il compenso verrà erogato mensilmente in dodicesimi.

2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è quindi subordinata alla valutazione positiva che il coordinatore e supervisore avrà espresso nei modi e nei tempi previsti all'art.4, nonché ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

#### **ART.6**

##### **Rimborso delle spese di trasferta**

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dall'ambito dell'Azienda, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi con le stesse modalità di rimborso previste dalla normativa vigente per il personale dipendente.

#### **ART.7**

##### **Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione**

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- D. Lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
- Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- in caso infortunio, fino a guarigione ;
- in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.

3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

4. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico.

## **ART.8**

### **Estinzione del contratto**

1.L'Ente e il collaboratore possono a propria discrezione e senza alcun vincolo recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

2. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

In ogni caso il contratto si considera concluso entro 45 giorni dall'atto finale del Collaudo Sisar certificato dalla Regione, al fine di garantire il passaggio di consegne sulle delle attività gestite evitando pregiudizi per l'Azienda.

Inoltre, la presente convenzione potrà essere estinta anticipatamente, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo da parte della ASL n. 4 di Lanusei, senza che nulla sia dovuto, a titolo di risarcimento danni, al professionista convenzionato. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice Civile, ivi comprese le cause di cessazione del rapporto di lavoro;

## **ART. 9 Diritti sindacali**

1.I collaboratori usufruiscono degli stessi diritti sindacali, in quanto compatibili ed esercitabili, del personale dipendente.

2.L'esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità disposte dal contratto decentrato per il personale dipendente.

3.Viene messa a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS..

## **ART. 10 Controversie inerenti al contratto**

Per ogni controversia inerente il presente contratto si elegge competente il Tribunale di Lanusei;

## **art. 11 Registrazione convenzione**

La presente convenzione verrà registrata limitatamente in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente;

Letto, firmato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario  
Dr.ssa Cattina Grazia

Il Dottore  
Dott. Mereu Mauro

